

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ANGELILLI, BARBARO, CARELLI, DE LUCA Luca, LUSSU e PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1958

Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico

ONOREVOLI SENATORI. — Agli ex militari dell'esercito e dell'armata del cessato impero austro-ungarico, pertinente i territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, a suo tempo annessi al Regno d'Italia, che, in occasione del servizio militare prestato nella guerra 1914-1918, persero in tutto o in parte la capacità a proficuo lavoro, con regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1734, venne concesso uno speciale assegno di invalidità continuativo o rinnovabile subordinato al possesso della cittadinanza italiana ottenuta ai tempi dei Trattati approvati con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890. Eguale assegno venne concesso agli appartenenti ai corpi ausiliari dell'esercito e dell'armata del cessato impero austro-ungarico nonchè ai militari occupati, durante il servizio attivo, come operai negli stabilimenti, cantieri o laboratori dell'esercito e dell'armata medesimi ed ai lavoratori militarizzati che prestarono servizio in zona di operazioni.

Con la stessa legge venne concesso un assegno alimentare continuativo alle vedove,

ai figli ed alle figlie nubili minori di anni 21 legittimi, legittimati o naturali, legalmente riconosciuti dei predetti militari deceduti o scomparsi per fatti in relazione al servizio militare prestato nella guerra 1914-1918.

Con l'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che dettò la riforma tecnico-giuridica delle norme allora vigenti sulle pensioni di guerra, le pensioni e gli assegni vennero commisurati a quelli di guerra stabiliti dalle tabelle D, H e L per i militari non combattenti e per le loro famiglie, diminuiti di un decimo e liquidati sul grado di soldato. Gli assegni di superinvalidità e quelli per cumulo vennero ridotti di un terzo. Successivamente, con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465, venne concessa la equiparazione dei gradi dell'ex esercito e dell'ex marina austro-ungarica con quelli delle Forze Armate nazionali.

La legge 10 agosto 1950, n. 648, che ha riordinato le disposizioni sulle pensioni di guerra non ha mutato le condizioni economiche e morali degli invalidi del cessato impero austro-ungarico, i quali ancora oggi

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non sono considerati combattenti e sono, quindi, esclusi da tutti i benefici morali ed economici che da tale qualifica conseguono.

Per eliminare la lamentata discriminazione che non ha più ragione di essere, so-

prattutto in considerazione che, con la legge 3 aprile 1958, n. 467, sono stati concessi pieni diritti anche agli invalidi della ex Wehrmacht, viene avanzato il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.

Il trattamento di cui al precisato comma decorre dal 25 maggio 1958 per coloro già in godimento di pensione o assegno ai sensi del citato articolo 72 del citato regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 2.

Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le pensioni di guerra.